

Il Giudice Arbitro Nazionale, Avv. Tommaso Toniolo, nel procedimento n. 5/12 Reg. P.F. contro il tesserato DI MARCO ROSARIO (DMR012), incolpato

di avere, nel corso del torneo federale pomeridiano svoltosi presso l'associazione Bridge Siracusa in data 24/1/12:

1) contestato apertamente ed in violazione di quanto disposto dal numero 7) della Norma Integrativa agli artt. 92 e 93 del Codice Internazionale del Bridge di Gara, una decisione dell'Arbitro Daniela Tonti;

2) offeso l'onore ed il decoro di detto Arbitro Tonti dicendole a voce alta tanto da essere sentito da altri giocatori "Tu prendi sempre decisione di parte, è una vergogna" e ancora "con arbitri come te è meglio smettere di giocare" ed ancora "ti sto monitorando da tempo e sei assolutamente incapace" reiterando, sempre ad alta voce (disturbando il regolare svolgimento della competizione), le accuse di comportamento vergognoso. Con ciò violando l'art. 1 del RGF;

ha pronunciato la seguente decisione.

Fatto:

a seguito denuncia dell'Arbitro Tonti Daniela, relativamente all'episodio di cui al capo d'incolpazione, con provvedimento 2/3/12, il P.F. ha contestato l'addebito di cui sopra, e ne ha disposto la citazione a giudizio – ritualmente notificata – per l'odierna udienza, nel corso della quale viene esaminata la documentazione agli atti. Il P.F. ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione

di mesi tre di sospensione.

Motivi:

con lettera pervenuta in Federazione in data 28/5/12, l'incolpato ha ammesso l'addebito, attribuendolo ad un momento di nervosismo, oltre ad un generico "disagio" espresso per atteggiamenti, a parere del medesimo, privi di buone maniere da parte degli Arbitri. Il Di Marco, peraltro, non ha esposto cause giustificative (di fatto inesistenti), chiedendo scusa alla Federazione – ma non al diretto destinatario della denigrazione - e... rimettendosi alla clemenza della corte. È di tutta evidenza, come da costanti decisioni della Giustizia Federale, che il comportamento tenuto dal pre-detto costituisca violazione delle norme di cui al capo d'incolpazione ed appare equa – considerato che la condotta è stata posta in essere in modo tale da poter essere percepita da una pluralità di soggetti – l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Seguono l'obbligo al pagamento delle spese di procedimento e le sanzioni accessorie di cui al RGF.

P.Q.M.

dichiara il tesserato DI MARCO ROSARIO responsabile dell'incolpazione ascrittagli ed infligge la sanzione della sospensione per mesi tre. Condanna il medesimo al pagamento delle spese di procedimento, determinati in € 100 e dispone la pubblicazione della decisione, una volta definitiva sulla rivista *Bridge d'Italia*. Si dà per letta la contestuale motivazione.

Milano, li 13 ottobre 2012